



CITTÀ DI TERAMO

Prot. n° _____ del _____.07.2009

IL SINDACO

- Visti gli artt. 18, 29 e 30 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992) per quanto applicabili in merito;
- Visto il Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16.12.1992) per quanto applicabile in merito;
- Visti gli artt. 42, 52 e 54 del Regolamento Edilizio del Comune di Teramo per quanto applicabili in merito;
- Visto l'art. 29 del Regolamento d'Igiene del Comune di Teramo per quanto applicabile in merito;
- Visti gli artt. 892 e segg. del Codice Civile;
- Considerata l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il verde del paesaggio è tutelato anche dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica);
- Evidenziato che sono pervenute lamentele sia verbali che scritte in merito alle condizioni di manutenzione e di decoro del verde privato e delle recinzioni prospettanti sulle pubbliche strade, vie e piazze in ambito urbano e dei centri abitati, per le quali si ritiene urgente l'intervento della P.A. in merito;
- Atteso che in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, in ambito urbano o nei centri abitati, sono presenti alberi, siepi, etc. i cui rami o fogliame si protendano sulla sede stradale, è necessario che i proprietari provvedano a regolarizzare fronde e rami onde evitare situazioni lesive del decoro e della sicurezza;
- Atteso che, qualora la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, occorre che i proprietari mantengano alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione..
- Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 650 del Codice Penale;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA

per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, quanto segue:

1. i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione e della sicurezza, tanto dei veicoli quanto dei pedoni nonché della adeguata visibilità della segnaletica verticale;
2. i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 42, 52 e 54 del Regolamento Edilizio del Comune di Teramo per quanto applicabili in merito, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose, provvedendo alla corretta piantumazione, alla concimazione e all'innaffiamento, alla periodica potatura, al taglio di riduzione costante e alla pulitura del terreno. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

A V V E R T E

- che ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 35,00 (trentacinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.;
- qualora il proprietario non provveda nel termine prescritto, il Sindaco potrà incaricare o i cantonieri o i netturbini o società miste pubblico-private o imprese private all'uopo individuate a dare esecuzione all'ordinanza ponendo la spesa a consuntivo a carico dell' inadempiente. In casi di particolare pregiudizio per il decoro, per la sicurezza e la salute pubblica e per l'igiene restando salve e impiegate ulteriori azioni riferite all'art.650 del C.P.,

D I S P O N E

- Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Teramo e sarà, inoltre, pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d'informazione;
- Che la presente Ordinanza venga notificata a:
 - Ufficio Territoriale del Governo
 - Amministrazione Provinciale di Teramo
 - Comando Polizia Municipale di Teramo
 - Questura di Teramo
 - Comando Provinciale Carabinieri di Teramo
 - Comando Polizia Provinciale di Teramo
 - Comando Corpo Forestale di Teramo
 - Comando Provinciale Guardia di Finanza di Teramo
- Le Forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza.

I N F O R M A

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

DALLA RESIDENZA CIVICA, LI 27.07.2009

IL SINDACO
(dott. Maurizio Brucchi)